



IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....	Presidente
Dott.ssa Claudia Rossi.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Andrea Gemma.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Michele Maccarone	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario [Estensore]
Prof. Daniela Primicerio.....	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 12/10/2012, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

Il ricorrente stipulava in data 28.7.2006 un contratto di cessione del quinto per € 65.400 da restituire in 120 rate di € 545 sostenendo, tra l'altro, anticipatamente un costo per polizze assicurative (rischio vita/impiego) pari a complessivi € 4.330,75 (€ 2.772,87 ed € 1.557,88).

In data 28.7.2011 estingueva il finanziamento.

Non avendo ricevuto alcun rimborso del costo delle polizze in relazione al periodo non goduto del finanziamento, presentava reclamo alla finanziaria in data 28.10.2011.

In data 4.11.2011 la finanziaria negava il rimborso in quanto specificava che aveva integralmente corrisposto l'importo del premio alla compagnia di assicurazione e che la possibilità di retrocessione non era prevista dal contratto. Forniva poi l'indirizzo della Compagnia di assicurazione per eventuali richieste di rimborso. In data 21.11.2011 il ricorrente formulava il reclamo anche alla Compagnia di Assicurazione, che in data 1.12.2011 rigettava la richiesta di rimborso precisando che la Convenzione sottoscritta con l'intermediario stabiliva

che in caso di estinzione anticipata del finanziamento *“la garanzia assicurativa si considererà decaduta e il premio rimarrà acquisito all’assicuratore”* e che della suddetta pattuizione si era tenuto conto, quale elemento essenziale, nella determinazione di un minor tasso di premio, che sarebbe risultato altrimenti notevolmente superiore. Segnalava inoltre che tale previsione risultava anche nel contratto di finanziamento sottoscritto dal ricorrente. Concludeva infine che il Regolamento ISVAP n. 35/2010, che all’art. 49 prevede la restituzione del rateo dei premi in caso di estinzione anticipata, ha effetto a decorrere dai contratti stipulati dal 1.12.2010.

Con il ricorso, il ricorrente chiede quindi la restituzione del costo della polizza assicurativa pagata all’atto della stipula per il periodo non goduto del finanziamento a seguito dell’estinzione anticipata.

Nelle sue controdeduzioni l’intermediario solleva una preliminare eccezione di rito, sostenendo che il ricorso è inammissibile con riguardo al profilo della competenza temporale in quanto *“il contratto è stato stipulato prima del 1.1.2007 (ossia in data 28.7.2006)”*. Nel merito conferma la posizione assunta in fase di reclamo e afferma di non aver nessun obbligo restitutorio in quanto il contratto è stato stipulato antecedentemente sia all’Accordo ABI-ANIA del 2008 sia al Regolamento ISVAP n. 35 del 2009.

Chiede pertanto, in via preliminare, che il Collegio dichiari l’irricevibilità del ricorso *ratione temporis* e, in ogni caso, che lo respinga nel merito perché infondato.

DIRITTO

Va anzitutto rilevata l’infondatezza della eccezione preliminare di rito formulata dalla parte resistente.

Infatti, anche se a norma delle disposizioni sulla risoluzione delle controversie sottoposte alla cognizione dell’Arbitro, emanate dalla Banca d’Italia il 18 giugno 2009, *“non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative ad operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007”* (Sez. I, par. 4) è opinione consolidata del Collegio che il *discrimen* temporale di cui sopra non gli impedisca di pronunciarsi su *“comportamenti e rapporti che, sebbene iniziati o instaurati anteriormente al 1° gennaio 2007, tuttora perdurano o comunque hanno avuto un periodo di vigenza ed hanno perciò prodotto effetti giuridici successivamente al 1 gennaio 2007”* (cfr. dec. n. 2369/2011; dec. n. 493/2012).



Nel caso in esame, del resto, oggetto della domanda è la ripetizione della quota-parte del premio assicurativo corrisposto in anticipo dal ricorrente per il periodo successivo al venir meno del rischio assicurato a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, intervenuta il 28.7.2011, e quindi il "comportamento" che il ricorrente ritiene dovuto da parte dell'intermediario in relazione a tale evento, che si colloca in epoca successiva alla data del 1° gennaio 2007.

La questione di merito sottesa al ricorso è già stata esaminata dal Collegio nei confronti dell'intermediario resistente.

Come in tale occasione (cfr. dec. n. 2144/2011), va ricordato che la specifica fattispecie è espressamente presa in considerazione dall'accordo ABI-ANIA del 22 ottobre 2008, recante "Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento". In particolare in detto accordo, *«nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica»*, fra le opzioni che l'intermediario mutuante propone al cliente è indicata *«l'estinzione del contratto assicurativo accessorio al contratto principale di mutuo o di finanziamento. In tale ipotesi il soggetto mutuante restituisce al cliente - sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore - la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato»*. Lo stesso principio è stato poi accolto, a livello di normativa primaria, dall'art. 125-sexies, comma 1, del d. lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), come modificato dal d. lgs. n. 141/2010, ai sensi del quale *«Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto»*. La regola è stata da ultimo recepita nel regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010.

Alla luce del menzionato quadro normativo non può quindi porsi in dubbio che alla data di estinzione anticipata del finanziamento era già operante il principio del rimborso al cliente dei costi assicurativi per il periodo di mancata operatività della garanzia. Compete pertanto al ricorrente il diritto di essere



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

reintegrato nel pregiudizio economico subito per effetto del pagamento anticipato del premio e la relativa pretesa, considerato il rapporto di stretta accessorietà tra la polizza assicurativa, stipulata con la compagnia assicurativa per il tramite dell'intermediario, e il contratto di finanziamento con questo concluso, può essere fatta valere, a titolo di risarcimento del danno, nei confronti dello stesso intermediario, che se del caso potrà rivalersi presso la compagnia di assicurazione (sul punto, v. anche dec. n. 2144/2011 cit.; Collegio di Milano, dec. n. 2573/2011).

Quanto alla misura di tale rimborso, che nella domanda non viene indicata dal ricorrente, esso deve essere determinato dividendo l'importo totale del premio anticipatamente corrisposto per il numero complessivo delle rate e moltiplicando la somma così ottenuta per il numero delle rate residue alla data di estinzione anticipata del finanziamento. Applicando l'indicato criterio di calcolo secondo i dati forniti dal ricorrente – che la parte resistente non ha in alcun modo contestato – si ottiene l'importo di € 2.164,80 ($4.330,75/120 \times 60$).

Il Collegio dispone pertanto che l'intermediario corrisponda al ricorrente l'importo di € 2.164,80 (millecentosessantaquattro/80) con gli interessi, nella misura legale, dalla data del reclamo.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE